

Prot. n. 2871

Roma, 7 dicembre 2022

**OGGETTO: Art. 9, comma 2, lett. I-ter e I-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 così come modificato dall'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Verifiche della regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi - Disposizioni Operative inerenti alle attività, ai procedimenti e ai provvedimenti da attuare in esito alle verifiche di regolarità.**

Con la presente, si forniscono alle Direzioni Generali Territoriali e alle Regioni/Province autonome specifiche indicazioni, al fine di garantire uniformità nello svolgimento delle attività conseguenti il processo di verifica di regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. In particolare, vengono fornite disposizioni operative inerenti alle attività, ai procedimenti e ai provvedimenti da attuare -da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile-, all'esito del processo di verifica avviato dal Comitato Centrale in ottemperanza alle disposizioni in oggetto indicate.

**Convenzione per "Servizio di assistenza tecnica alla verifica della regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e prestazioni accessorie", ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. I-ter e I-quater, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.**

Come noto, in data 18.03.2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'Autotrasporto di cose per conto di terzi (in seguito: Comitato) e Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. (in seguito RAM S.p.A.) hanno sottoscritto una Convenzione con la quale il Comitato ha affidato a RAM S.p.A. la realizzazione di un servizio di assistenza tecnica in favore del medesimo Comitato e degli Uffici della motorizzazione civile su tutto il territorio nazionale, per l'espletamento, tra l'altro, delle attività di verifica della regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi. A sua volta RAM S.p.A. ha affidato, previa gara, la realizzazione del suddetto servizio di assistenza tecnica a un RTI composto da Deloitte Business Solution s.r.l. e Deloitte Consulting s.r.l. (in seguito Gruppo di lavoro).

In conformità alle scelte operate dalla "Commissione permanente Regolarità" costituita in seno al Comitato, ad oggi le verifiche sono state effettuate su un primo cluster composto da 21.598 imprese che svolgono l'attività di autotrasporto merci in assenza di veicoli, e su parte di un secondo cluster caratterizzato da 29.712 imprese che risultano non in regola con il contributo di iscrizione all'Albo per almeno uno degli anni 2018-2019-2020-2021-2022. L'attività istruttoria inerente alla verifica è stata svolta dal Gruppo di lavoro avvalendosi dell'apposito applicativo informatico, che lavora in regime di cooperazione applicativa con la Camera di Commercio, il Ministero del Lavoro, l'Inps, l'Inail ed il CED della Motorizzazione. Lo stesso, realizzato e gestito dal CED della motorizzazione, è disponibile sul portale dell'Albo [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it) ed è accessibile alle imprese sottoposte a verifica con la possibilità di caricare la documentazione volta a sanare le carenze e/o anomalie riscontrate. I requisiti di regolarità accertati dalla funzione informatica, all'esito dell'esame istruttorio, sono suddivisi nei tre moduli che attengono: 1. verifica iscrizione; 2. verifica veicoli e 3. verifica requisiti, giusta Delibera del Presidente dell'Albo n. 9 del 4 novembre 2016.

**Procedure operative relative alle attività, ai procedimenti e ai provvedimenti da porre in essere, conseguenti alle verifiche di regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori**

L'obiettivo dell'intero procedimento è effettuare uno screening dei requisiti di regolarità delle imprese iscritte all'Albo, e fornire supporto per le attività provvedimentali di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile.

Infatti, l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), nell'attribuire al Comitato la diretta competenza allo svolgimento delle verifiche di regolarità, nulla innova in ordine alla ripartizione delle attribuzioni in tema di assunzione dei provvedimenti previsti dalla legge che, pertanto, a mente dell'art. 24 della legge 6 giugno 1974, n. 298, permangono nella competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile.

Per tale motivo la verifica di regolarità delle imprese iscritte all'Albo, ove si sia conclusa con esito negativo, deve considerarsi come un procedimento amministrativo composto, soggettivamente complesso, unico ed unitario, costituito dalla fase preparatoria volta all'accertamento istruttorio della regolarità della posizione dell'impresa, di competenza del Comitato, e della conseguente fase costitutiva ed integrativa dell'efficacia, di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile finalizzata all'assunzione degli eventuali provvedimenti di competenza.

La procedura informatica prevede che al termine delle verifiche di regolarità il Gruppo di lavoro conclude con esito positivo la predetta verifica con riferimento alle imprese che, in sede di contraddittorio procedimentale, provvedono a sanare le irregolarità riscontrate trasmettendo, ove necessario, la pertinente documentazione integrativa; laddove, invece, l'impresa non provveda a dare seguito alla richiesta nei termini concessi o a sanare tutte le irregolarità riscontrate, il Gruppo di lavoro conclude la verifica con esito negativo.

Il Gruppo di lavoro, sempre tramite l'applicativo informatico, trasmette alle imprese sottoposte a verifica la comunicazione di conclusione del procedimento di istruttoria e, per conoscenza, al competente Ufficio della Motorizzazione Civile. Le imprese possono visualizzare le eventuali irregolarità riscontrate e l'esito dell'istruttoria direttamente per via telematica tramite l'applicazione "Gestione istruttoria", sul Portale dell'Albo degli autotrasportatori, all'indirizzo web: <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-istruttoria>.

In seguito, il Gruppo di lavoro predispose gli elenchi delle imprese, le cui istruttorie sono state concluse con esito negativo, distinti per Ufficio di competenza. Nello specifico, gli elenchi, contengono le seguenti informazioni: numero istruttoria, numero iscrizione Albo, denominazione impresa, provincia di appartenenza, Direzione Generale Territoriale o Regione/Provincia Autonoma competente, codice fiscale, indirizzo PEC, esito istruttoria. Inoltre, per ciascuna impresa, sarà indicata la categoria di irregolarità riscontrata onde consentire una corretta conclusione della fase procedimentale di verifica in funzione, appunto, dell'esito dell'istruttoria.

Di seguito, si riportano le categorie di irregolarità nelle quali, per mero fine organizzatorio, sono articolate le casistiche delle imprese che, anche a seguito della procedura istruttoria presentano requisiti irregolari e per le quali, dunque, si ritiene che gli Uffici della Motorizzazione possano avviare l'attività provvedimentale.

**a. imprese che non hanno versato il contributo Albo per alcuni o tutti i veicoli:** per tali imprese, in assenza di altre irregolarità, è previsto, previa diffida<sup>1</sup>, il procedimento di sospensione dell'impresa dal REN e dall'Albo, ai sensi dell'art. 19, comma 1, numero 3), della L. 298/74;

**b. imprese che non hanno fornito la documentazione necessaria a confermare il possesso dei requisiti di onorabilità e/o idoneità professionale:** per tali imprese è richiesto di verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e idoneità professionale in capo alle stesse;

**c. imprese cancellate dalla CCIAA, liquidate e in liquidazione:** per tali imprese è previsto il procedimento di cancellazione dell'impresa dal REN e dall'Albo, ai sensi dell'art. 20, comma 1, numeri 2) e 4), della L. 298/74, e dell'art. 13 reg. (CE) 1071/2009;

**d. imprese fallite/assoggettate a liquidazione giudiziale,** per le quali è previsto il procedimento di cancellazione dell'impresa dal REN e dall'Albo, ai sensi dell'art. 20, comma 1, numero 2), della L. 298/74 e dell'art. 13 reg. (CE) 1071/2009, e **imprese in fallimento/in liquidazione giudiziale,** per le quali è previsto il procedimento di sospensione ed eventuale successivo avvio del procedimento di cancellazione dell'impresa dal REN e dall'Albo, ai sensi dell'art. 19, comma 1, numero 1), della L. 298/74 e dell'art. 13 reg. (CE) 1071/2009, previa verifica della conclusione della procedura fallimentare da parte dell'Ufficio della Motorizzazione Civile competente;

**e. imprese che non hanno dato riscontro all'avviso di avvio del procedimento di verifica nei termini concessi:** per tali imprese, che in realtà hanno natura residuale rispetto alle categorie indicate sopra, è previsto, in ragione della tipologia di irregolarità riscontrata, l'avvio del procedimento di sospensione ed eventuale successivo avvio del procedimento di cancellazione dell'impresa dal REN e dall'Albo, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. 298/74, e dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 1071/2009, ove non avessero già provveduto a consegnare idonea documentazione presso gli Uffici o richiesto la sospensione dall'Albo direttamente all'Ufficio della Motorizzazione Civile;

**f. imprese che non hanno sanato tutte le irregolarità riscontrate:** anche per tali imprese, aventi natura residuale rispetto alle categorie indicate sopra, è previsto, in ragione della tipologia di irregolarità riscontrata, l'avvio del procedimento di sospensione ed eventuale successivo avvio del procedimento di cancellazione dell'impresa dal REN e dall'Albo, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. 298/74, e dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 1071/2009, ove non avessero già provveduto a consegnare idonea documentazione presso gli Uffici o richiesto la sospensione dall'Albo direttamente all'Ufficio della Motorizzazione Civile.

Prima di avviare gli opportuni procedimenti, sarà cura degli Uffici della Motorizzazione Civile verificare che l'impresa non abbia provveduto a presentare, nel frattempo, una richiesta formale di cancellazione dall'Albo, in tal caso potrà procedere ad emanare il provvedimento di cancellazione su istanza volontaria, ai sensi dell'art. 20 comma 1, numero 1), della L. 298/74, e dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 1071/2009.

Quanto alle comunicazioni dell'avvio del procedimento e di adozione del provvedimento nei confronti delle imprese restano ferme le modalità e i termini definiti nella Circolare ministeriale prot. n. 7822 del 15 aprile 2016 e nella Circolare ministeriale prot. n. 22649/RU del 30 dicembre 2016 e relativo Allegato 1, con particolare riferimento alle imprese ricadenti nella "categoria f".

Sempre in tema di comunicazione di avvio del procedimento, a valutazione di codesti Uffici, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. n. 241 del 7 agosto 1990, "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima".

Si ritiene che tale disposizione possa trovare applicazione nelle fattispecie ricadenti nelle sopra indicate "categorie a. b. c. d. e." trattandosi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, relativo ad un "numero dei destinatari" tale da rendere la comunicazione personale particolarmente "gravosa"<sup>2 3</sup>.

In tali casi l'Ufficio della Motorizzazione Civile competente potrà valutare quindi di utilizzare una comunicazione massiva rendendo noti gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 8 della sopracitata legge tramite la pubblicazione sui siti di interesse:

- il Portale dell'Albo nazionale degli Autotrasportatori (<https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/>), inviando specifica richiesta di pubblicazione all'indirizzo PEC: [gdl-verifiche-autotrasporto@pec.mit.gov.it](mailto:gdl-verifiche-autotrasporto@pec.mit.gov.it);
- il Portale dell'Automobilista (<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/loginspid>) pubblicazione a cura di ciascun Ufficio della Motorizzazione Civile.

Comunque, ogni richiesta di chiarimento o informazione potrà essere rivolta al Gruppo di lavoro alla casella mail: [verregolarita.ccaa@mit.gov.it](mailto:verregolarita.ccaa@mit.gov.it) o all'indirizzo PEC: [gdl-verifiche-autotrasporto@pec.mit.gov.it](mailto:gdl-verifiche-autotrasporto@pec.mit.gov.it)

Con riferimento, invece, ai provvedimenti di sospensione/cancellazione dell'impresa dall'Albo e dal REN, sempre a valutazione di codesti Uffici si evidenzia che, specularmente alla disciplina posta in tema di comunicazione di avvio del procedimento dall'art. 8, comma 3, della L. n. 241 del 7 agosto 1990, l'art. 21 bis della predetta Legge, con riferimento ai provvedimenti limitativi della sfera giuridica, prevede che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.". Anche in tal caso, si ritiene che tale disposizione possa trovare applicazione nelle fattispecie ricadenti nelle sopra indicate "categorie a. b. c. d. e." trattandosi di provvedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, relativo ad un "numero dei destinatari" tale da rendere la comunicazione personale particolarmente "gravosa".<sup>4 5</sup>

Per tutto quanto sopra rappresentato, si fa riserva di inviare a stretto giro gli elenchi Excel, secondo le categorie sopradette e distinti per Ufficio di competenza, corredati degli schemi di avvio del procedimento e del provvedimento predisposti in uno spirito di massima collaborazione.

Infine, con riferimento a tutte le imprese che hanno correttamente sanato la loro posizione caricando sull'applicativo informatico la documentazione a superamento delle irregolarità e per le quali il Gruppo di lavoro ha chiuso positivamente la procedura di verifica, verranno fornite indicazioni.

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità, si pregano codeste Direzioni ed Enti in indirizzo di diramare le necessarie informative ed istruzioni ai dipendenti Uffici della Motorizzazione competenti in materia.

IL DIRETTORE GENERALE - dott. Vito Di Santo

IL PRESIDENTE DEL COMITATO - dott. Enrico Finocchi

[1] Con riferimento alla previa diffida richiesta dall'art. 19, comma 1, numero 3), della L. 298/74, l'assolvimento di tale onere è da intendersi soddisfatto con la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione in quanto nella predetta comunicazione è comunque contenuta l'intimazione al pagamento dei contributi non versati.

[2] Il TAR L'Aquila, con sentenza n. 535/2021, ha affermato che "...il legislatore ha fissato in 50 il numero dei destinatari superato il quale la P.A. può procedere alla comunicazione di avvio in modo generalizzato e non personale all'art. 11 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 secondo cui "L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'Albo pretorio dei Comuni (...) nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, e ove istituito, sul sito informatico ...".

La previsione del Testo Unico sugli espropri, sebbene riferita alle procedure ablatorie, è suscettibile di applicazione analogica anche agli altri procedimenti amministrativi, poiché fornisce la chiara indicazione della volontà del legislatore di ritenere legittima la comunicazione impersonale dell'avvio del procedimento qualora il numero dei destinatari sia superiore a 50, con valutazione che appare estensibile - stante la identità degli interessi in discussione - ad ogni altra fattispecie provvedimentoale".

[3] Con riferimento alle imprese rientranti nella categoria e., la numerosità dei destinatari andrà valutata caso per caso per tipologia di irregolarità riscontrata.

[4] Per una applicazione di tale disposizione si veda TAR Bari, sentenza n. 972/2015, relativa ad un provvedimento di scioglimento di n. 108 società cooperative.

[5] Si veda sub nota n. 3.